

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II

Mogadiscio, 1° Novembre 1951

N. 11

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 1951:

Supplemento n. 1 in data 25 ottobre 1951 al n. 10 contenente:

ORDINANZA n. 18 del 20 ottobre 1951: Riforma dei Consigli di Residenza e del Consiglio Territoriale 463

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

ORDINANZE:

1951

ORDINANZA n. 19 rep. del 25 ottobre 1951: Modifica dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 54 del 14 agosto 1950 sulla difesa d'ufficio nei giudizi penali. 471

ORDINANZA n. 20 rep. del 30 ottobre 1951: Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di concorsi per l'apertura e l'esercizio delle farmacie 472

DECRETI:

1951

DECRETO n. 125 rep. del 15 ottobre 1951: Prezzo di vendita al pubblico delle sigarette « Philip Morris » 473

DECRETO n. 126 rep. del 14 settembre 1951: Riconoscimento della libera disponibilità di area edilizia alla Signora Ceccarelli Giuseppina in Simeoni. 474

DECRETO n. 127 rep. del 15 settembre 1951: Riconoscimento della libera disponibilità di area edilizia al Sig. Firpo Bartolomeno. 475

DECRETO n. 128 rep. del 26 settembre 1951: Divieto di caccia nell'area delimitata dal Comando Aeronautica della Somalia in località Balad, destinata a campo d'aviazione. 476

DECRETO n. 129 rep. del 5 ottobre 1951: Incarico al dr. Franco Manigrasso delle funzioni giudiziarie presso il Commissariato regionale del Basso Giuba 477

DECRETO n. 130 rep. del 10 ottobre 1951: Nomina di assessori presso il Tribunale regionale della Migiurtinia 477

DECRETO n. 131 rep. del 16 ottobre 1951: Incarico delle funzioni di Segretario Generale dell'A.F.I.S.; al Direttore di Governo di 1ª classe Gr. Uff. Inserra Gaetano 478

DECRETO n. 132 rep. del 22 ottobre 1951: Disposizioni per l'abbuono della imposta di fabbricazione e per la restituzione dei diritti doganali sullo zucchero impiegato nella fabbricazione delle marmellate destinate alla esportazione 479

DECRETO n. 133 rep. del 30 ottobre 1951: Autorizzazione all'apertura di una farmacia in Mogadiscio e relativo bando di concorso 481

DECRETO n. 134 rep. del 31 ottobre 1951: Tariffe per la fornitura dell'energia elettrica da parte dell'Azienda Elettro Industriale dr. Cosmo De Vincenzi 484

1951

DISPOSIZIONE n. 8 del Controllore dei Prezzi dell'8 ottobre 1951: Prezzi di vendita dello zucchero di produzione S.A.I.S. 485

ERRATA CORRIGE 485

PARTE SECONDA

Soc. An. Agricola Commerciale Somala: Estratto verbale Assemblea Generale straordinaria 486

Soc. An. Coop. Agricola di Genale: Estratto verbale Assemblea straordinaria dei soci 486

Somalia Soc. di Navigazione Bananiere (Bananiere Somale): Estratto verbale Assemblea ordinaria soci. 487

Banco di Roma — Filiale di Mogadiscio: Avviso di ammortamento di libretto di risparmio al portatore 487

Società Agricola Italo Somala: Avviso pagamento dividendo 487

Società Agricola Italo Somala: Estratto verbale Consiglio di Amministrazione 488

S. A. Saline Somale: Convocazione Assemblea ordinaria 488

Banco di Roma: Estratto delibera 488

S. A. Pescherie Alula « G. Caramelli »: Estratto verbale Assemblea ordinaria e straordinaria azionisti 488

Ufficio I.L. PP. e Comunicazioni: n. . Avvisi ad Opponendum 490

PARTE PRIMA

Ordinanza n. 19 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 7 del 22 aprile 1950 recante disposizioni per la provvisoria integrazione e l'aggiornamento delle norme vigenti nel territorio della Somalia in materia giudiziaria;

VISTA l'ordinanza n. 54 del 14 agosto 1950 recante disposizioni per la difesa d'ufficio nei giudizi penali;

RITENUTO che, in considerazione dell'elevato numero dei giudizi penali di competenza del Commissario Regionale del Benadir, può presentarsi la necessità di affidare la difesa degli imputati nei predetti giudizi, anche a persone non iscritte negli albi degli avvocati e procuratori o ammesse al patrocinio dinnanzi al pretore, e che, pertanto, occorre modificare l'art. 1 della citata ordinanza n. 54;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

A modifica di quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 54 del 14 agosto 1950 le disposizioni previste dall'art. 2 della stessa ordinanza si applicano anche ai giudizi dinanzi al Commissario Regionale del Benadir.

Mogadiscio, li 25 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Ordinanza n. 20 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RITENUTO che, in forza dell'ordinanza n. 5 del 1950, sono in vigore nel territorio, in quanto applicabili, l'Ordinamento sanitario, approvato con r. d. 20 marzo 1933, n. 702; il r. d. 16 gennaio 1930, n. 64, che estende alla Somalia le leggi e le disposizioni sanitarie vigenti in Italia; la legge 22 maggio 1913, n. 468, recante disposizioni per l'apertura e l'esercizio delle farmacie, ed il r. d. 13 luglio 1914, n. 829, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

RITENUTO che, in relazione all'avvertita esigenza di provvedere all'apertura di altre farmacie in Somalia, si rende necessario apportare alcune modifiche alle disposizioni relative ai concorsi per la apertura e l'esercizio delle farmacie, previste dalla citata legislazione, allo scopo di adeguarle all'attuale situazione giuridica del Territorio;

SENTITO il parere del Consiglio di Sanità;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

Ai pubblici concorsi per l'apertura e l'esercizio di farmacie nel Territorio della Somalia, che dovranno essere banditi con appositi decreti, potranno partecipare coloro che presenteranno domanda, secondo le modalità e nel termine che verranno resi noti, corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'età del candidato, alla data di pubblicazione del bando di concorso, non è minore di anni 21;

b) laurea in chimica e farmacia, o laurea in farmacia, ovvero diploma in farmacia, conseguiti in una Università, Istituto o Scuola a ciò autorizzati;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista. Tale certificato non è obbligatorio per coloro che dimostrino di essere abilitati in base al titolo di cui alla precedente lettera b);

d) certificato penale;

e) certificato di buona condotta civile e morale;

f) titoli e documenti che dimostrino la disponibilità da parte del concorrente di un capitale liquido di almeno So. 10.000 e ciò anche mediante fidejussione o versamento di corrispondente somma da parte di terzi.

Le domande presentate da Soc. Cooperative dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) titolo e documenti che dimostrino il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia;

b) atto costitutivo, statuto regolarmente approvato e altri documenti comprovanti la legale costituzione.

Mogadiscio, li 30 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Decreto n. 125 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA la propria « disposizione » n. 7118 AA.FF. del 1° aprile 1950, riguardante il Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi nel territorio della Somalia;

VISTO il proprio decreto n. 36 rep. del 10 luglio 1950, che determina, fra l'altro, l'aggio da corrispondersi ai rivenditori per la vendita delle sigarette non provenienti dal Monopolio Italiano;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette « Philip Morris » di produzione della Philip Morris & Co. Ltd. Inc. di New York, di prossima immissione sul mercato;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette « Philip Morris » è fissato in So. 150 al Kg., e cioè a So. 0,15 per sigaretta.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 15 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 126 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTO il decreto governatoriale n. 17511 dell'11 ottobre 1940, registrato alla Corte dei Conti — Delegazione di Mogadiscio — il 23 ottobre 1940, reg. 5, foglio 178, col quale viene dato alla signora Ceccarelli Giuseppina in Simeoni, in concessione perpetua, a scopo edilizio, a titolo oneroso, un appezzamento di terreno di proprietà demaniale della superficie di mq. 2.545, sito in Mogadiscio, tra via Mongiardini e via Quirichetti;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti gli obblighi normalmente imposti per le concessioni edilizie date in base al citato Ordinamento Fondiario;

VISTO il foglio n. 6549 del 21 luglio 1951 dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio attestante che il fabbricato è conforme alle prescrizioni del Regolamento Edilizio per la città di Mogadiscio nonché alle norme igienico-sanitarie;

VISTA la domanda del 23 marzo 1951 presentata dalla signora Ceccarelli Giuseppina in Simeoni, residente in Mogadiscio, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà del terreno, come previsto nel citato Ordinamento Fondiario;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni;

DECRETA:

E' riconosciuta alla signora Ceccarelli Giuseppina in Simeoni la libera disponibilità dell'area di terreno di mq. 2.545 sita in Mogadiscio dietro il Villaggio Zoni, di cui al decreto governatoriale di concessione edilizia n. 17511 dell'11 ottobre 1940.

Mogadiscio, li 14 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 127 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTO il decreto governatoriale n. 16527 dell'11 gennaio 1940, registrato alla Corte dei Conti — Delegazione di Mogadiscio — il 24 gennaio 1940, reg. 1, foglio 101, col quale venne dato al signor Firpo Bartolomeo di Lorenzo, in concessione perpetua, a titolo oneroso, a scopo edilizio, un appezzamento di terreno di proprietà demaniale della superficie di mq. 1.856 sito in Mogadiscio, nella zona a mare;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1929, n. 269, estese alla Somalia, con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la dichiarazione contenuta nel foglio 705 del 4 luglio 1950 del Genio Civile attestante che il signor Firpo Bartolomeo ha costruito un fabbricato rispondente al progetto approvato;

CONSIDERATO che il predetto ha adempiuto agli obblighi previsti dal citato Ordinamento Fondiario, come risulta dalla comunicazione n. 6832 del 28 luglio 1951 dell'Ufficio Tecnico Municipale attestante che il fabbricato è conforme alle prescrizioni del Regolamento

Edilizio per la città di Mogadiscio, nonché alle norme igienico-sanitarie;

VISTA la domanda del 6 giugno 1950 presentata dal signor Firpo Bartolomeo, residente in Mogadiscio, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà del terreno, come previsto nel citato Ordinamento Fondiario;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni;

DECRETA:

E' riconosciuta al signor Firpo Bartolomeo la libera disponibilità dell'area di terreno di mq. 1.856 sita in Mogadiscio nella zona a mare di cui al decreto governatoriale di concessione edilizia n. 16527 del 11 gennaio 1940.

Mogadiscio, li 15 settembre 1951.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

Decreto n. 128 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

CONSIDERATO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, è tuttora vigente nel Territorio il Proclama n. 7 del 1947 regolante l'esercizio della caccia;

RITENUTA la necessità di vietare l'esercizio della caccia nella zona del Campo d'Aviazione di Balad;

DECRETA:

Nell'area delimitata dal Comando Aeronautica della Somalia in località Balad, destinata a campo d'aviazione, è vietato l'esercizio della caccia.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 26 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 129 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 in forza della quale sono tuttora in vigore le disposizioni di cui all'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con r. d. 20 giugno 1935, n. 1638;

VISTA l'ordinanza n. 7 del 12 aprile 1950 recante disposizioni per la provvisoria integrazione e l'aggiornamento delle norme vigenti nel Territorio della Somalia in materia giudiziaria;

RITENUTO che per le attuali e urgenti esigenze del servizio si rende necessario, ai sensi dell'art. 54 del citato Ordinamento Giudiziario per la Somalia, provvedere alla nomina di un funzionario che sostituisca il Commissario regionale del Basso Giuba nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

SULLA proposta del Giudice della Somalia;

DECRETA:

Al dottor Franco Manigrasso, attualmente in servizio presso il Commissariato regionale del Basso Giuba, sono affidate, a decorrere dal 5 ottobre 1951, le funzioni giudiziarie, secondo quanto previsto dall'art. 54 del vigente Ordinamento Giudiziario.

Mogadiscio, li 5 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 130 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTO il decreto n. 5 rep. del 15 gennaio 1951 con il quale si provvedeva alla nomina degli assessori presso i Tribunali regionali della Somalia per l'anno 1951;

RITENUTO che, per assicurare il normale funzionamento del Tribunale regionale della Migiurtinia, è opportuno provvedere alla nomina di altri assessori presso il predetto Tribunale, in aggiunta a quelli già nominati;

SULLA proposta del Giudice della Somalia;

DECRETA:

Sono nominati assessori presso il Tribunale regionale della Migiurtinia, con decorrenza 10 ottobre 1951, in aggiunta a quelli nominati con decreto n. 5 del 15 gennaio 1951:

Sig. Madella Bruno
Sig. Garollo Luigi.

Mogadiscio, li 10 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 131 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

CONSIDERATA la necessità che durante l'assenza del Segretario Generale dell'A.F.I.S., le funzioni relative siano affidate al Direttore di Governo più elevato in grado, in conformità dell'art. 21 del r. d. 15 novembre 1937, n. 2708;

VISTA la propria Ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950 sull'ordinamento provvisorio dell'A.F.I.S.;

DECRETA:

A decorrere dal 16 ottobre 1951 al Direttore di Governo di prima classe Gr. Uff. Inserra Gaetano sono affidate le funzioni di Segretario Generale dell'A.F.I.S..

Mogadiscio, li 16 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 132 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RICONOSCIUTA l'opportunità di ammettere all'abbuono della imposta di fabbricazione ed alla restituzione dei diritti doganali, lo zucchero impiegato nella fabbricazione delle marmellate destinate all'esportazione;

DECRETA:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione delle marmellate è ammessa a fruire dell'abbuono della imposta di fabbricazione, o della restituzione dei diritti sullo zucchero impiegato nella preparazione delle marmellate destinate all'esportazione.

Art. 2.

Lo zucchero soggetto ad abbuono dell'imposta di fabbricazione sarà prelevato dai magazzini di produzione della S.A.I.S. in cauzione della imposta di fabbricazione e custodito, in attesa dell'uso, in apposito magazzino fiduciario.

Art. 3.

Lo zucchero importato, soggetto a restituzione dei diritti doganali, sarà pure introdotto nel predetto magazzino fiduciario e dovrà

essere registrato separatamente da quello soggetto ad abbuono d'imposta.

Art. 4.

Le operazioni per la fabbricazione delle marmellate, con l'impiego di zucchero in regime di abbuono, o restituzione di diritti, sono sottoposte a vigilanza fiscale.

Art. 5.

Lo scarico dei tributi gravanti sullo zucchero impiegato nelle marmellate esportate sarà effettuato con le seguenti modalità:

a) La Dogana competente emetterà, all'atto della esportazione delle marmellate, apposita bolletta di esportazione con abbuono di imposta, o con restituzione di diritti, nella quale saranno indicati la quantità ed il valore delle marmellate esportate e la quantità di zucchero impiegato nella fabbricazione del prodotto in esportazione.

b) La Dogana procederà all'accertamento della quantità di zucchero impiegato nella fabbricazione delle marmellate in esportazione, prelevando periodicamente dei campioni e facendoli analizzare dal Gabinetto Chimico dell'A.F.I.S.. La spesa relativa al campionamento e all'analisi saranno a carico della ditta richiedente.

c) Gli interessati, per ottenere l'abbuono dell'imposta di fabbricazione, dovranno farne domanda all'A.F.I.S. — Ufficio Affari Finanziari — allegando le bollette doganali ed ogni altro documento comprovante l'avvenuta esportazione.

La stessa procedura sarà usata per il rimborso dei diritti doganali pagati sullo zucchero impiegato nella fabbricazione delle marmellate esportate. L'Amministrazione si riserva di stabilire di volta in volta l'aliquota dei diritti da rimborsare.

d) Le domande dovranno essere presentate alla Dogana competente, che le inoltrerà, tramite la Direzione dei Servizi Doganali, all'Ufficio Affari Finanziari, dopo aver accertata la regolarità della richiesta e della documentazione esibita.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Sono però ammessi all'abbuono e al rimborso dei diritti, per lo zucchero impiegato, i quantitativi di marmellata dei vari tipi esporta-

ti dalla Società per azioni L.I.P.A.S. prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ma non prima del 24 giugno 1951.

Mogadiscio, li 22 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 133 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RITENUTO che due farmacie non sono sufficienti ad assicurare in Mogadiscio un'adeguata assistenza farmaceutica in rapporto allo sviluppo demografico e all'aumentata estensione della città;

RICONOSCIUTA l'opportunità che si faccia luogo all'apertura di una terza farmacia;

RITENUTO che, in forza dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono da considerarsi tuttora in vigore nel Territorio l'Ordinamento Sanitario, approvato con r. d. 20 marzo 1933, n. 702; il r. d. 16 gennaio 1930, n. 64, che estende alla Somalia le leggi e le disposizioni sanitarie vigenti in Italia; la legge 22 maggio 1913, n. 468, recante disposizioni per l'apertura e l'esercizio delle farmacie; ed il r. d. 13 luglio 1914, n. 829, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

VISTA la propria ordinanza n. 20 del 30 ottobre 1951, con la quale vengono apportate alcune modifiche alle disposizioni vigenti sui concorsi per l'apertura e l'esercizio delle farmacie;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata l'apertura in Mogadiscio di una farmacia da aggiudicarsi al vincitore del concorso per titoli che viene bandito con il presente decreto.

Art. 2.

La farmacia dovrà essere aperta nella zona della città sita ad est delle vie Trevis e Gasperini entro un raggio non superiore a 500 metri dalla piazza Zavagli.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso per l'apertura e l'esercizio della farmacia di cui sopra dovranno presentare o far pervenire all'A.F.I.S. (Ufficio Sanità ed Istruzione Pubblica) non oltre il 31 gennaio 1951 domanda di partecipazione al concorso in carta da bollo da So. 1,20, con l'indicazione del domicilio, e dei documenti allegati alla domanda stessa.

La data d'arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio dell'A.F.I.S..

Non saranno ammessi al concorso coloro le cui domande e documenti pervenissero all'Amministrazione dopo la predetta data.

I documenti da allegarsi sono quelli indicati nell'art. 1 dell'ordinanza n. 20 del 30 ottobre 1951. Essi devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui alle lettere d) ed e) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti potranno aggiungere tutti i documenti professionali di studio e di speciali benemerienze che riterranno opportuno allegare nel loro interesse.

Art. 4.

Per l'esame dei documenti e la valutazione dei titoli sarà costituita una apposita commissione composta:

- a) dal Capo Ufficio Sanità e Istruzione Pubblica — Presidente;
- b) dall'Ispettore di Sanità dell'A.F.I.S. — Membro;
- c) dal Direttore del Magazzino Centrale Medicinali dell'A.F.I.S. — Membro;
- d) da un esperto in materia giuridica — Membro;
- e) da un funzionario dell'Ufficio Sanità e Istruzione Pubblica — Segretario.

La nomina del componente di cui alla lettera d) e del Segretario della Commissione sarà disposta dall'Amministratore.

Art. 5.

La persona o l'Ente che avrà ottenuto la migliore classifica nel giudizio della Commissione sarà dichiarato vincitore del concorso con decreto dell'Amministratore e con altro decreto dell'Amministratore verrà autorizzato all'esercizio della farmacia.

Art. 6.

L'apertura e l'esercizio della farmacia avrà luogo in base all'esito di una ispezione disposta dall'A.F.I.S., allo scopo di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, le qualità e le quantità dei medicinali siano regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

L'impianto della farmacia dovrà essere ultimato, in modo da poter regolarmente funzionare, non oltre sei mesi dalla data in cui sarà comunicata al vincitore del concorso l'avvenuta assegnazione.

Qualora ciò non abbia luogo nel termine sopra indicato, l'assegnazione della farmacia potrà essere revocata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Art. 7.

In caso di rinuncia da parte del vincitore del concorso, o di revoca dell'assegnazione a norma dell'articolo precedente l'Amministratore potrà, con suo decreto, assegnare la farmacia a quello, fra gli altri concorrenti, che risulti più meritevole, in base alla graduatoria stabilita dalla Commissione di cui all'art. 4.

I provvedimenti presi dall'Amministrazione in tutta la materia attinente al concorso di cui al presente bando sono definitivi.

Art. 8.

Per quanto non è espressamente regolato dalla presente ordinanza si osservano le norme di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468, ed al r. d. 13 luglio 1914, n. 829, in quanto applicabili.

Mogadiscio, li 30 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 134 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 in forza della quale sono tuttora in vigore nel Territorio il Proclama n. 2 del 1942 « Electricity Supply » ed il Proclama n. 24 del 1943 per il Controllo dei Prezzi;

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla revisione delle tariffe stabilite dall'Avviso n. 47 del 22 aprile 1947, per la fornitura dell'energia elettrica da parte dell'Azienda Elettro-Industriale del dr. Cosmo De Vincenzi;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1951 le tariffe per l'erogazione di energia elettrica da parte dell'Azienda Elettro-Industriale del dr. Cosmo De Vincenzi sono stabilite come segue:

Illuminazione ed energia per usi domestici	So. 1,20 per Kwh
Energia per uso industriale	» 1,10 » »
Illuminazione stradale	» 1,10 » »

Art. 2.

La quantità minima di energia elettrica che l'Azienda De Vincenzi è autorizzata a fatturare mensilmente resta stabilita in 4 Kwh.

Art. 3.

Il nolo dei contatori di qualsiasi tipo è fissato in So. 1,50 al mese. Il nolo suddetto include la manutenzione delle valvole ed il ricambio dei fusibili ai contatori.

Art. 4.

Ogni contravvenzione alle disposizioni del presente decreto è punibile ai sensi dell'art. 17 del Proclama n. 24 del 1943, citato nelle premesse.

Art. 5.

E' abrogato l'Avviso n. 47 in data 22 aprile 1947.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S..

Mogadiscio, li 31 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro

DISPOSIZIONE N. 8 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI

In virtù dei poteri conferitimi dall'Art. 4 del Proclama n. 24 del 1943 e dal Decreto dell'Amministratore n. 25 di repertorio in data 18 maggio 1950;

SENTITO il Comitato Controllo Prezzi;

DISPONGO

A decorrere dal 10 ottobre c. a., i prezzi massimi di vendita dello **Zucchero di produzione S.A.I.S.** sono stati stabiliti come segue:

ZUCCHERO BIANCO CRISTALLINO.

Per merce resa nuda al Magazzino di Mogadiscio, per quantitativi non inferiori al quintale

ALL'INGROSSO	So. 185,70 al q.le
AL MINUTO	» 2,— al kg.

ZUCCHERO GREZZO.

Per merce resa nuda al Magazzino di Mogadiscio, per quantitativi non inferiori al quintale

ALL'INGROSSO	So. 181,70 al q.le
AL MINUTO	» 1,95 al kg.

Mogadiscio, li 8 ottobre 1951.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

Controllore dei Prezzi

G. Carnevali

ERRATA CORRIGE.

A pag. 443 del Bollettino Ufficiale n. 10 del 1° ottobre 1951, nelle premesse del decreto n. 119 leggasi « Visto il proprio decreto n. 32 » anziché « Visto il proprio decreto n. 31 ».

PARTE SECONDA

SOC. AN. AGRICOLA COMMERCIALE SOMALA
Estratto del Verbale dell'Assemblea Generale ordinaria tenutasi
in data 18 settembre 1951

L'Assemblea Generale Ordinaria ha deliberato:

1° — Approvazione del Bilancio al 30 Giugno 1951, che porta una perdita di So. 2219,— Passivo Somali 61.569,45. Attivo 59350,45.

2° — La nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione ai Signori: Hagi Hasci Giama — Presidente; Hagi Dirie Erzi V. Presidente e Mohamed Ossoble — Consigliere.

IL PRESIDENTE
Hagi Hasci Giama

SOCIETA' ANON. COOPERATIVA AGRICOLA DI GENALE
Sede Sociale: Vittorio d'Africa

SI RENDE NOTO

che con verbale rogato dal sottoscritto, l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Cooperativa Agricola suddetta — S.A.C.A. — ha prorogata, con voto unanime dei presenti e per acclamazione, la durata della Società per tre anni e cioè a tutto il 1° settembre 1954.

Per tutto il periodo della proroga sarà mantenuto l'attuale sistema di contingentamento banane ed infine, l'Assemblea stessa, ha riconfermata la fiducia alle attuali cariche sociali nei termini e nei limiti dei poteri di cui alle precedenti deliberazioni.

Il Giudice della Somalia ha omologato la deliberazione di proroga della società.

Mogadiscio, li 13 ottobre 1951.

IL NOTARO DELLA SOMALIA
Francesco Pierro

Depositata in Cancelleria oggi 13 ottobre 1951.

IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

SOCIETA' DI NAVIGAZIONE BANANIERE (BANANIERE SOMALE)
Anonima — Sede Sociale: Mogadiscio

Estratto verbale Assemblea

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci nella seduta del 16 ottobre 1951, ha deliberato:

1° — Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 1950 con le seguenti risultanze:

Attività	So. 12.000.—
Passività	» 12.799,30
Perdita d'esercizio	So. 799,30

2° — La nomina a Consigliere di Amministrazione del dr. Pietro Barile fu Antonio, in sostituzione del Sig. Andrea Marsano di Giacomo.

IL SEGRETARIO
Dott. Kauten

BANCO DI ROMA — FILIALE DI MOGADISCIO

AVVISO

DI AMMORTAMENTO DI LIBRETTO RISPARMIO AL PORTATORE

Si rende noto che è stato notificato a questo Istituto in data 31 Agosto 1951 il decreto del Pretore di Roma del 5 luglio 1951 con il quale viene dichiarata, a sensi del Decreto legislativo 21 Aprile 1948 n. 1074 l'inefficacia del libretto di risparmio al portatore A. O. I. n. 206-2848 denominato Cicero Francesco e del relativo foglio di controllo n. 245269 emesso l'8 luglio 1941 dal Banco di Roma, Filiale di Mogadiscio con il saldo di lire 50.465 entrambi denunciati sottratti e viene autorizzato il Banco stesso ad emettere un duplicato dopo novanta giorni dalla pubblicazione del decreto suindicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Somalia dove è stato emesso il libretto in parola, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione.

Mogadiscio, 23 ottobre 1951.

BANCO DI ROMA — Filiale di Mogadiscio
Ferrazza Gentile

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA
Società per azioni — Sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)
Capitale sociale So. 6.000.000

Si avvertono i Signori Azionisti che il dividendo dell'Esercizio 1949-50, di So. 4,— per azione, corrispondenti a Lire Italiane 350,— sarà pagabile dal giorno 15 ottobre 1951, in Somalia, presso la Sede della Società al Villaggio Duca degli Abruzzi ed in Italia presso l'Ufficio di Recapito della Società in Genova, Via Petrarca n. 1-12.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA

**Società per Azioni con Sede Sociale al Villaggio Duca degli Abruzzi
Capitale Sociale So. 6.000.000**

ESTRATTO DI VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dal verbale di adunanza del 9 ottobre 1951 del Consiglio di Amministrazione risulta che la Direzione della Società in Somalia è autorizzata a contrarre prestiti bancari sotto forma di apertura di crediti o di sconto cambiali a firma diretta della Società, con delega della firma Sociale per dette operazioni al Direttore dr. Ferdinando Bigi in unione al Vice Direttore dr. Gerolamo Reggiani o ad un di essi, in caso di assenza o impedimento dell'altro, congiuntamente con uno dei Procuratori della Società Ing. Leone Puel o Rag. Arturo Salvi.

S. A. SALINE SOMALE

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della S. A. Saline Somale, Sede Mogadiscio, capit. L. 11.000.000, sono convocati in assemblea generale ordinaria in Roma, Via Nazionale 172, per le ore 11 del giorno 29 novembre 1951 ed eventualmente in seconda convocazione per il 13 dicembre 1951, stessa ora e luogo, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

Bilancio al 30 giugno 1951, relazioni del Consiglio d'Amministrazione e dei Sindaci.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la Sede di Roma e Milano del Banco di Roma, o presso la Società in Roma, Via Nazionale 172, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Dr. Paolo Gamberini

BANCO DI ROMA

ESTRATTO DI DELIBERA

Con delibera del Comitato Esecutivo del Banco di Roma, in Roma, in data 15 Settembre 1951, il signor Romeo Lucantonio, Condirettore della Filiale di Palermo, è trasferito alla Filiale di Mogadiscio in qualità di Direttore.

Mogadiscio, 23 ottobre 1951.

BANCO DI ROMA — Filiale di Mogadiscio
Ferrazza **Gentile**

S. A. PESCHERIE ALULA « G. CARAMELLI »

Sede in Alula — Capitale L. 10.000.000 versato

L'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti della suddetta Società tenutasi in Genova il 25 Agosto 1951, come da verbale a rogito

dott. Margherita Spessa Salvadori Notaro in Recco, registrato, ha approvato il bilancio chiuso al 30 Giugno 1951, che presenta una perdita di Somali (Shgs) 64.318,65 quale perdita l'assemblea ha deliberato di riportare a nuovo; ha proceduto alla nomina degli amministratori e del Collegio Sindacale per il triennio 1951-1954 nelle persone dei Signori: Caramelli Guido fu Luigi, e Pittaluga Riccardo di Mario, che hanno accettato la carica di Amministratori; dott. Giuseppe Scotti fu Giovanni — Presidente: dott. Arrigo Folcheri fu Vittorio e Alessio Rag. Domenico fu Giovanni membri effettivi del Collegio Sindacale; Cinti Ferdinando fu Silvio e Canonero Lelio fu Gio Batta, Sindaci supplenti. L'assemblea ha deliberato la modifica dell'art. 18 della Statuto sociale come segue:

Art. 18. — La Società, per deliberazione dell'Assemblea, può esser amministrata da due Amministratori o da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre o cinque membri, nominati dall'Assemblea, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Ai due Amministratori spetta la rappresentanza legale e la firma sociale libera per tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati tassativamente dalla Legge o dallo Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio nominerà nel suo seno un Presidente e un Amministratore delegato, ai quali, pure disgiuntamente spetterà la rappresentanza legale e la firma sociale libera per tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione. In seguito all'approvazione di tale modifica, restano abrogati gli articoli 21, 22 e 24 dello Statuto sociale.

Il Tribunale di Mogadiscio con suo provvedimento in data 1° ottobre 1951 ha ordinato che tale deliberazione venga iscritta nel Registro delle Imprese.

Per estratto conforme

RIEPILOGO

Totale della passività	Shgs. 1.133.198,13
Totale della attività	» 1.080.879,48
	<hr/>
Perdita netta	Shgs. 64.318,65

CONTO PERDITE E PROFITTI

PERDITE — Ammortamenti	Shgs. 48.003,47
Spese generali	» 22.264,61
	<hr/>
Totale perdite	» 70.287,48
PROFITTI — Fondi di riserva	» 8.948,83
	<hr/>
Perdita netta	» 64.318,65

Dott. Margherita Spessa Salvadori

Depositato in cancelleria in data 2 ottobre 1951.

**IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito**

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 25 settembre 1951 Hagi Sceek Muridi Uali ha richiesto in libera disponibilità un appezzamento di terreno di mq. 1.200, in via Roma.

Si premette che con Decreto 17398 del 2 settembre 1940 fu concesso allo stesso un appezzamento di terreno demaniale di mq. 1.200 sulla medesima via Roma ma contiguo a quello sul quale l'interessato ha costruito un fabbricato ad uso negozi ed abitazione.

Detto terreno confina a Nord con terreno demaniale, ad Ovest con terreno demaniale, a Sud con via Roma e ad Est ancora con terreno demaniale, il tutto come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 6 luglio 1951, la Signora Ceccarelli Giuseppina, vedova Simeoni, ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 450, sito in Mogadiscio come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 3 luglio 1950 l'arabo Abdalla Abduraman El Bosi ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 660 con fronte sulla via De Persis sito

in Mogadiscio, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 24 novembre 1950 la Signora Norma Savarese ha richiesto la concessione e la libera disponibilità di un'area demaniale rappresentata da due piccoli lotti di terreno della superficie complessiva di mq. 117,20, all'imbocco di Piazza Rava, su cui la richiedente ha costruito due chischi in muratura, in virtù di autorizzazione concessale nel 1942.

L'ubicazione dell'area richiesta risulta dalla planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra
